

**STUDIO LEGALE
MAURO MONTINI**
VIA B. VARCHI, N. 57 – 50132 FIRENZE
TEL. 055 49 36 259 – FAX 055 49 36 259
montini@studiolegalemauromontini.it
mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it
www.studiolegalemauromontini.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO,

CON ISTANZA EX ART. 116 C. 2 C.P.A.

nell'interesse del Sig. **D'ALESSIO LEONARDO** (CF. DLSLRD79R05D612T), residente a Calenzano, in Via Mia Martini n. 25/a (50041) rappresentato e difeso dall'Avvocato Mauro Montini del Foro di Firenze (C.F. MNTMRA68A01G825Z) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze alla via B. Varchi n. 57 (50132), come da procura speciale su foglio separato e depositata in giudizio, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni al fax +390554936259 ed alla pec *mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it*

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore* (CF 97254170588), con sede in Roma alla Via XX settembre n. 8, presso Palazzo Baracchini, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale estratto da Reginde pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
- il **FORMEZ PA- Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, CF. 80048080636, con sede in Viale Marx n. 15 – Roma, con domicilio digitale alla pec *protocollo@pec.formez.it*, estratta dal registro pubblico IPA- "Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi", nonché rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale

dello Stato di Roma, con domicilio digitale estratto da REGINDE alla pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIO RILASCIO DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- della graduatoria finale di merito relativa al Concorso pubblico per reclutamento di n. 1100 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa per il profilo di *"Assistente tecnico per la cartografia e la grafica"* adottata con provvedimento M_D A0582CC REG2025 0085708 del 31-12-2025 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, nella misura in cui il ricorrente non è stato inserito nella quota di riserva e non gli è stato riconosciuto il titolo preferenziale previsto dal bando per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma (**doc. 1**);
- dei verbali di valutazione dei candidati tutti, anche dagli estremi non noti, ed in particolare del verbale con cui sono stati esaminati i titoli preferenziali ed il verbale n. 6 del 23 dicembre 2025 (**doc. 2**), e relativo allegato, con cui è stata stilata la graduatoria del concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa- Profilo Assistente tecnico per la cartografia e la grafica- Posti 100 (**doc. 3**);
- del provvedimento M_D A0582CC REG2026 0010013 10-02-2026 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Civile, Ufficio Concorsi e Assunzioni, avente ad oggetto: *"Concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa. - Istanza posizione graduatoria FT48."* con cui è stato comunicato, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal ricorrente in ordine agli esiti della

procedura che la: *“S.V. è collocata al posto n. 394 con il punteggio di 22,8 in qualità di idoneo non vincitore, della graduatoria finale di merito per il Profilo FT48 – “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” della procedura concorsuale in oggetto” (doc. 4);*

- dell'ulteriore nota M_D A0582CC REG2026 0014191 del 26-2-2026, inviata a mezzo pec, con cui l'Amministrazione ha precisato che la *“documentazione prodotta dal candidato deve attestare il possesso di tale condizione con tutte le precisazioni richieste dalla norma. Inoltre, gli elogi indicati sono riferiti ad un successivo richiamo in servizio e comunque non sono validi ai fini del riconoscimento del titolo preferenziale.”* e con cui ha riscontrato negativamente la richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente e intesa ad ottenere i dati personali dei controinteressati (**doc. 5**);

- ove occorre possa della *lex specialis* tutta ed in particolare del bando di concorso, indetto con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile n. M_D A0582CC DE12024 0000873 18-07-2024 (**doc. 6**);

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;

NONCHE' PER LA CONDANNA

ex art. 116, comma 2, c.p.a. del Ministero della Difesa a fornire gli indirizzi di residenza e i dati anagrafici (comprensivi del codice fiscale) della sig.ra **DODU CRISTINA** e del primo dei candidati idonei non vincitori di cui risultano oscurate le generalità ovvero, sia pure in subordine, si chiede che codesto Collegio

AUTORIZZI LA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO

NELLE FORME DEI PUBBLICI PROCLAMI

ex art. 41, comma 4, c.p.a.

stante l'impossibilità di reperire gli indirizzi di residenza dei controinteressati per carenza dei dati a ciò utili nella graduatoria

pubblicata dalla P.A., nonché della rilevante quantità di persone a cui notificare il ricorso ove dovesse ravvisarsi una posizione di controinteressato a tutti i candidati (anche idonei non vincitori) che precedono il ricorrente.

ED ANCORA PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente all'adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante il riconoscimento del diritto al collocamento nella quota di riserva prevista per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito nonché del riconoscimento del titolo preferenziale previsto dal bando per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, e conseguente collocamento in posizione utile in graduatoria tra i vincitori (al 99° posto) del concorso, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.

FATTO

1. Il Sig. D'Alessio ha partecipato al concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area Assistenti del Ministero della Difesa, nell'ambito della Famiglia professionale "*Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale*" (**doc. 6**).

2. Viene in rilievo il profilo di *Assistente tecnico per la cartografia e la grafica*, identificato col Codice FT48, per il quale erano stati messi a bando 100 posti:

Codice FT48 - ASSISTENTE TECNICO PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA

Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla base di istruzioni specifiche utilizzando strumenti, sistemi e programmi di grafica e di restituzione. Utilizzando i macchinari e le attrezzature specifiche, effettua tutti i lavori di composizione, impaginazione, pre stampa, stampa, litografia e rilegatura. Effettua fotografie, riprese cinematografiche e televisive sulla base di istruzioni specifiche. Effettua il montaggio delle sequenze realizzato sia su formato analogico che digitale. Svolge mediante tecniche del disegno attività specializzate quali: lavori di costruzione, sviluppo, trasformazione, preparazione ed interpretazione di progetti e situazioni di stato del territorio, delle acque e della terra. Cura ed esegue la restituzione, la riproduzione interpretativa e la valorizzazione cartografica dei rilievi geotopocartografici ed idrografici, la valorizzazione dei rilievi meteocartografici e di documentazione nautica ed aeronautica. Esegue disegni cartografici e calcoli nei vari campi geotopocartografici e nautici. Effettua la preparazione degli originali per la toponomastica compresa la ricerca, la classificazione e il posizionamento dei vari toponimi.

	POSTI
	100

3. L'art. 1 del bando chiariva che *"1. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del cinquanta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo codice concorso.*

2. Le riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 9."

4. L'art. 3 del bando precisava che *"1. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 6 (Prova scritta). 2. La prova di cui al comma 1 si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche in più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle*

prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 3. La Commissione esaminatrice redigerà, per ciascuno dei profili messi a concorso, la graduatoria finale di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta. 4. ***I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 9 (Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito), in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1 (Posti messi a concorso) saranno nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 (Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro)."***

4. L'art. 8 rubricato "Preferenze e precedenza" prevedeva che:
 "1. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva secondo l'ordine di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
 [...]

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma [...];

5. Secondo le modalità e i termini perentori indicati nell'avviso di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ***il candidato che intende far valere i titoli di riserva e preferenza, elencati ai commi 1 e 2 del presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo persociv@postacert.difesa.it, la documentazione digitale attestante il possesso dei suddetti titoli."***

5. Il suddetto D.P.R. 487/1994, all'art. 16, precisa peraltro che "1. *L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.*".

6. Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione sul portale INPA.GOV, dichiarando il possesso di suddetti titoli preferenziali (doc. 7):

- ☐ Riserva stabilizzazione D.Lgs. 165/2001 art. 35 comma 3 bis: nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ho maturato tre anni di servizio anche non continuativo a tempo determinato nel PROFILO A CONCORSO presso un'Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale di riferimento
- ☐ Riserva legge 68/99 - Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii.: dichiaro di avere diritto alla riserva ed essere iscritto nello specifico elenco delle categorie protette presso gli uffici competenti.
- ☐ Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno
- ☐ Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni
- ☒ Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. - VFB volontari in ferma breve triennale
- ☐ Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e

Pagina 2 di 19

TITOLI DI PREFERENZA ai sensi del DPR 82/2023

- ☐ a) insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio
- ☐ b) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
- ☐ c) orfani dei caduti e figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività
- ☐ d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato
- ☐ e) maggior numero di figli a carico
- ☐ f) invalidi e mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b)
- ☒ g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

5. In data 10.10.2025 si è svolta la prova selettiva scritta, a seguito della quale il candidato ha conseguito il punteggio di **22,8 punti**.

6. Seguiva la pubblicazione degli esiti della prova scritta e l'indicazione delle modalità con cui far pervenire all'Amministrazione i titoli preferenziali e di riserva nella nomina. Il documento riportava il termine perentorio del 28.10.2025 per la presentazione dei titoli di riserva, precedenza e preferenza (**doc. 8**).

7. In data 16.10.2025 il candidato inviava a mezzo pec (**doc. 9**) la documentazione attestante i titoli: Foglio di congedo illimitato C.M. VFB e Foglio Matricolare e Caratteristico (**doc. 10, doc. 11**).

8. In data 22.10.2025 (**doc. 12**), ad integrazione della precedente pec, inviava un'ulteriore comunicazione, con cui precisava che dai documenti già allegati si evincevano n. 2 Elogi trascritti a matricola e vari richiami in servizio in qualità di riservista (F.F.B.) presso vari enti dell'Esercito. Dichiarava inoltre di essere padre di 2 figli e Capitano Commissario della Croce Rossa Italiana-Corpo Militare Volontario (in congedo) presso il Centro di Mobilitazione Toscana e di aver, infine, acquisito la certificazione di Istruttore BLSD IRComunità e di collaborare con l'Ente di Formazione e Sicurezza accreditato alla Regione Toscana Bee Trained.

9. Seguiva la pubblicazione della graduatoria di merito in data 31.12.2025,

sul profilo istituzionale dell'Ente nella quale **il candidato si collocava alla posizione 394 e quindi tra gli idonei non vincitori (doc. 1).**

10. Preso atto del mancato computo dei propri titoli preferenziale, il ricorrente formulava richiesta di chiarimenti, in data 2.1.2026 (**doc. 13**), reiterata in data 21.1.2025.

Egli, infatti, qualora gli fosse stato riconosciuto il collocamento nei posti di riserva e dei titoli preferenziali dichiarati, si sarebbe collocato in posto utile in graduatoria, in particolare alla posizione 99:

94	DAMIANO	VITO	23,4
95	SANTANGELO	CLAUDIA	23,4
96	CARLETTI	GAIA	23,3
97	CONTE	VALENTINA	23,2
98	SETTESOLDI	SARA	23,2
99	TABACCO	GIOVANNI	22,3
100	DODU	CRISTINA	22,1
La graduatoria finale di merito si compone di ulteriori n. 373 IDONEI			

11. L'amministrazione riscontrava detta richiesta con provvedimento M_D A0582CC REG2026 0010013 10-02-2026 del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile, Ufficio Concorsi e Assunzioni, avente ad oggetto: *"Concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa. - Istanza posizione graduatoria FT48."* nel quale ribadiva al ricorrente che *"S.V. è collocata al posto n. 394 con il punteggio di 22,8 in qualità di idoneo non vincitore, della graduatoria finale di merito per il Profilo FT48 – "Assistente tecnico per la cartografia e la grafica" della procedura concorsuale in oggetto"* (**doc. 4**).

12. Il Sig. D'Alessio formulava così istanza di accesso agli atti (**doc. 14**) a

cui l'Amministrazione rispondeva in data 16.2.2026, rilasciando copia del verbale n. 6 del 23 dicembre 2025 (**doc. 2**), e del relativo allegato, nel quale la Commissione stilava la graduatoria del concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa- Profilo Assistente tecnico per la cartografia e la grafica- Posti 100 (**doc. 3**), **collocando il candidato alla posizione 394.**

13. Preso atto degli esiti illegittimi della procedura, il ricorrente presentava, per mezzo del proprio legale, un'ulteriore di istanza di accesso agli atti **anche al fine di conoscere i dati dei controinteressati, per poter proporre ricorso all'intestato TAR (doc. 15).**

14. L'Amministrazione della Difesa, con nota M_D A0582CC REG2026 0014191 del 26-2-2026, inviata a mezzo pec, ha precisato che la *"documentazione prodotta dal candidato deve attestare il possesso di tale condizione con tutte le precisazioni richieste dalla norma. Inoltre, gli elogi indicati sono riferiti ad un successivo richiamo in servizio e comunque non sono validi ai fini del riconoscimento del titolo preferenziale."* (**doc. 5**).

15. Al contempo, nella medesima comunicazione, ha rigettato la richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente e tesa ad ottenere i dati personali dei controinteressati, motivata dall'asserita esigenza di *"garantire la privacy dei partecipanti alla procedura concorsuale, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento dei dati di questi ultimi"* (**doc. 5**).

16. Vista l'imminente scadenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso, corre l'obbligo di provvedere alla sua notifica, con successiva integrazione del contraddittorio, **non appena l'Amministrazione fornirà i dati richiesti a seguito dell'emissione dell'ordine/condanna all'esibizione e ostensione dei dati secondo l'istanza ex art. 116 c. 2 c.p.a in questa sede espressamente formulata ovvero, comunque, nelle forme dei pubblici proclami ex art. 41, comma**

4, c.p.a.

17. L'Amministrazione non ha, invero, fatto buon governo delle regole che sorreggono la procedura concorsuale, disattendendone apertamente il chiaro dettato, in violazione dei principi di autovincolo, di *par condicio*, parità di trattamento e non discriminazione.

18. Si espongono le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 97 C., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 1014 D.LGS. 66/2010. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1.1) La graduatoria finale di merito è viziata nella misura in cui il ricorrente è stato illegittimamente collocato nella posizione 394, senza che gli siano stati riconosciuti, come invece prescritto dal bando e dalla disciplina di legge, i titoli preferenziali e senza che gli sia stato riconosciuto il diritto ad accedere alla quota di riserva riservata ai volontari delle forze armate congedati senza demerito.

Come esposto nella parte in fatto che precede, il ricorrente ha espressamente dichiarato nella propria domanda di partecipazione di **rientrare nella quota di riserva (pari al 50% dei posti destinata) ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito** ovvero durante il periodo di rafferma, di cui all'art. 1 del bando. Parimenti ha dichiarato di possedere, quale titolo preferenziale descritto all'art. 8 del bando lett. g, quello previsto per i *"g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della*

ferma o rafferma”.

Lo stesso ha fornito all’Amministrazione, secondo le modalità indicate dall’Ente a seguito della pubblicazione degli esiti delle prove scritte e nel termine previsto perentorio ivi previsto, la documentazione atta a comprovare quanto precedentemente dichiarato, e cioè di trovarsi in condizione di congedo senza demerito per aver prestato servizio con riconoscimento di merito e lodevole servizio (**docc.8-12**).

Ciò nonostante, del tutto inspiegabilmente, l’Amministrazione ha omesso di considerare quanto dichiarato dal ricorrente, in violazione aperta della *lex specialis*.

L’operato dell’amministrazione, infatti, si palesa illegittimo per evidente e diretta violazione delle disposizioni del bando che obbligano l’Ente al riconoscimento del titolo preferenziale e della quota di riserva.

Come noto, le disposizioni del bando costituiscono un vero e proprio vincolo per l’Amministrazione, la quale non può, in sede applicativa, disattendere il contenuto delle clausole dalla stessa elaborate nell’esercizio della propria discrezionalità. Infatti *“quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni”* (Cons. Stato, sez. V, n. 3502 del 2017)” (Cons. Stato, sent. n. 4659 del 24.5.2024). L’Amministrazione è infatti tenuta al rispetto delle regole che essa stessa si pone a presidio dello svolgimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire certezza delle situazioni giuridiche a parità di condizioni tra i candidati.

Va poi ulteriormente precisato le citate disposizioni (di cui agli artt. 2 e 8

dell'avviso di indizione) costituiscono fedele e concreta applicazione di ulteriori disposizioni normative, ed in particolare:

- dell'art. 1014 del Cod. Ord. Mil., d.lgs. 66/2010, il quale stabilisce che *"A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa."*;

- dell'art. 5 del D.P.R. 487/1994 *"Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere"* che stabilisce come: *"3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) **riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.***

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:...g) *militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;"*

- l'art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, per cui le graduatorie sono redatte *"tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini"* (disposizione recepita nel bando di concorso dall'art. 9 D.D. n. 2575/2023 per cui *"La graduatoria è redatta tenendo conto*

delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale");".

L'Amministrazione quindi non solo era obbligata in forza di quanto prescritto dal bando, ma altresì dal quadro normativo di riferimento che impone il riconoscimento del titolo preferenziale e il collocamento nella quota di riserva.

Deve ulteriormente rilevarsi come nel caso di specie, il trattamento riservato al ricorrente, oltre che violativo del bando e delle disposizioni *supra* richiamate, è altresì gravemente discriminatorio. Egli, infatti, pur in possesso dei requisiti prescritti dal bando, si vede privato del beneficio che il bando prescrive, e di cui altri concorrenti, che vertono nella medesima condizione del ricorrente, hanno legittimamente beneficiato.

L'Amministrazione ha quindi trattato in maniera disforme situazioni palesemente analoghe, violando così il principio di non discriminazione e parità di trattamento tra i concorrenti alla procedura, inficiando perciò la legittimità del proprio operato.

Preme ancora rilevare che il concorrente ha infatti fornito tutta la documentazione in suo possesso, necessaria a comprovare il requisito, ed in particolare il Foglio del Congedo Illimitato ed il Foglio Matricolare, da cui si evince il collocamento del candidato in congedo e si ricostruisce il proprio storico professionale alle dipendenze dell'Amministrazione della Difesa.

Il candidato ha quindi rispettato le disposizioni capitolari e le tempistiche stilate dall'Amministrazione e pertanto avrebbe dovuto indubbiamente avere accesso alla quota di riserva ed al riconoscimento del relativo titolo preferenziale.

Fruendo del riconoscimento del diritto alla riserva di legge egli si sarebbe collocato (collocherebbe) al **99° posto, con il punteggio di 22,8 (tra i 100 vincitori) e diverrebbe vincitore del concorso in questione**, da ciò il suo

interesse al ricorso.

*** **

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 97 C., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 6 e 18 L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 1014 D.LGS. 66/2010. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

II.1) I vizi dedotti sono destinati ad estendersi anche alla successiva nota M_D A0582CC REG2026 0014191 del 26-2-2026, inviata a mezzo pec, con cui l'Amministrazione ha precisato che la *“documentazione prodotta dal candidato deve attestare il possesso di tale condizione con tutte le precisazioni richieste dalla norma. Inoltre, gli elogi indicati sono riferiti ad un successivo richiamo in servizio e comunque non sono validi ai fini del riconoscimento del titolo preferenziale.”* (doc. 5).

L'Amministrazione sembra sostenere infatti che il concorrente non potesse accedere alla riserva in quanto la documentazione prodotta non avrebbe attestato le condizioni richieste dalla norma.

Verosimilmente l'indicazione fornita dall'ente si riferisce al fatto che la documentazione non conterrebbe l'espressa indicazione del lodevole servizio e dell'assenza di demerito: ma ciò è del tutto fisiologico in quanto al momento dell'emissione della documentazione allegata dal concorrente (foglio matricolare, datato 2008, e foglio di congedo senza demerito, datato 2001) non era stata ancora prevista la pattuizione normativa da cui trarre la quota di riserva, introdotta dal Codice dell'Ordinamento Militare del 2010 e quindi non veniva apposta dall'amministrazione l'indicazione in

ordine al lodevole servizio.

Tale aspetto però non avrebbe potuto costituire motivo di esclusione dalla quota di riserva, che il ricorrente aveva attestato sin dalla domanda di partecipazione a concorso.

Tanto più che neppure risulta in ogni caso in alcun modo esplicitato nel verbale della commissione di concorso osteso a seguito dell'accesso documentale (docc. 2,3 e 14).

L'Amministrazione avrebbe infatti dovuto attivarsi d'ufficio per eventualmente recuperare l'attestazione e/o certificazione da cui evincersi il lodevole servizio e/o l'assenza di demerito, trattandosi di documentazione già in proprio possesso. Si segnala comunque che detto dato comunque evincibile e rintracciabile indirettamente dalla documentazione trasmessa dal ricorrente atta a ricostruire la propria carriera.

II.2) In ogni caso, come prescritto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990, infatti, stabilisce che *"i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti"* nonché dal già citato D.P.R. 487/1994, all'art. 16 precisa peraltro che *"1. L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre*

facendo richiesta ad altre amministrazioni.”.

La succitata disposizione normativa nazionale ha, quindi, fatto esplicito riferimento ai titoli - anche di riserva ***già indicati nella domanda***, come è nel caso di specie. *“La regolarizzazione è collegata all’istituto generale del soccorso istruttorio, che, in chiave di semplificazione, impone all’Amministrazione di considerare anche i documenti e le informazioni in suo possesso (T.A.R. Campania, Napoli, sezione terza, 2 novembre 2021, n. 6900).*

E ancora *“La mancata valutazione del suddetto titolo risulta, pertanto, in contrasto con il disposto dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 16, co. 1, del d.P.R. n. 487 del 1994. L’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990, infatti, stabilisce che “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”. L’art 16, co. 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, inoltre, prevede che nei pubblici concorsi la documentazione relativa ai titoli preferenziali e di riserva nella nomina nei pubblici concorsi “non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni”. Alla luce di queste disposizioni, appare evidente l’illegittimità della pretesa, da parte dell’Amministrazione, della consegna, a cura del candidato, di un documento che, oltre che essere stato da questo autodichiarato, era già in possesso della stessa Amministrazione che ha bandito il concorso. Ne consegue che l’Amministrazione ben avrebbe potuto accertare l’esistenza di tale documento semplicemente attingendo ai propri archivi, senza onerare il candidato di produrre nuovamente l’attestazione a suo tempo già consegnata (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. II ter, 3 febbraio 2023, n. 1983).” (TAR*

Lazio, 15103/2024).

Ed ancora, di nuovo codesto Ill.mo TAR, ha avuto modo di rilevare che *“costituisce principio generale dell’azione amministrativa quello secondo cui, nell’ambito delle procedure di concorso pubblico, “Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”* (da Consiglio di Stato, 3.6.2024, n. 4951). Ed ancora: *“L’istituto del soccorso istruttorio non può essere attivato in linea generale quando il privato ha commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Questo si basa su un principio generale di autoresponsabilità, che assume un significato ancora più importante nei concorsi di massa, al fine di garantire par condicio e massima celerità nelle procedure. Tuttavia, potrebbe esserci una certa apertura per il soccorso istruttorio anche per le cosiddette “istanze erronee”, ma solo se l’errore commesso è palesemente riconoscibile”* (da Consiglio di Stato, 2.1.2024, n. 28). Con riguardo alla fattispecie in esame, applicando le suddette coordinate ermeneutiche, si deve ritenere che l’errore commesso dal ricorrente nella fase di compilazione della domanda di partecipazione fosse palesemente riconoscibile, così da richiedere l’attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio. **Innanzitutto, l’esistenza del titolo è stata segnalata nella domanda di partecipazione. Il ricorrente-candidato ha infatti dichiarato nella domanda di appartenere alla categoria: “Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”. Per effetto di tale autocertificazione, effettuata nella domanda, l’Amministrazione era resa edotta del fatto che il candidato possedeva un titolo che, astrattamente, era idoneo a conseguire la riserva, salvo puntuale verifica sul titolo effettivamente posseduto. Non può rilevare, in**

senso definitivamente ostativo, che il candidato non abbia compilato la sezione relativa alla "riserva", posto che, come detto, il candidato aveva comunque fornito un'indicazione che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad approfondire il contenuto della dichiarazione comunque resa. Peraltro, ai sensi dell'art. 1014 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lhs. n. 66/2010 e.s.m.i.), nei concorsi come quello in esame quasi tutte le categorie di militari volontari congedati senza demerito all'esito della ferma e della rafferma hanno diritto alla riserva (tranne il volontario in ferma annuale). In definitiva, non si è trattato di una vera e propria mancata dichiarazione del titolo, bensì di una dichiarazione imprecisa, indicativa tuttavia, in modo riconoscibile, del possesso di un titolo che poteva condurre all'applicazione della riserva e altresì della volontà di avvalersene nel concorso" (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 01/10/2024, n. 17011).

II.1) Aggiungasi che, trattandosi di stati già **espressamente** attestati nella domanda di partecipazione (**doc.7**) e dalla documentazione inviata a conferma (**docc. 8-12**), l'Amministrazione avrebbe potuto al più attivare il soccorso istruttorio, chiedendo al concorrente di trasmettere l'ulteriore documentazione richiesta ex art. 6 della legge n. 241 del 1990.

Non venendo in rilievo una carenza assoluta della documentazione, bensì la sua eventuale incompletezza, la fattispecie rientrava perfettamente nel perimetro operativo dell'istituto.

Peraltro, il concorrente si è autonomamente attivato per recuperare tale documentazione richiedendola direttamente al Ministero della Difesa-Esercito.

Con comunicazione del 7/1/2026 (**doc. 16**) il Sig. D'Alessio chiedeva all'Amministrazione il rilascio del certificato di lodevole servizio relativo al periodo svolto nell'Esercito Italiano, che veniva trasmesso solo in data

20/2/2026 (**doc. 17**) e da cui emerge l'effettiva situazione del concorrente e quindi il possesso del relativo titolo:

ai fini del conseguimento del titolo preferenziale previsto dall'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, da far valere nei concorsi pubblici a parità di merito ovvero a parità di merito e di titoli nella graduatoria concorsuale, con istanza del 07/01/2026 (da allegare al presente documento) ha chiesto il rilascio di un attestato di "lodevole servizio".

Al riguardo, si rappresenta che l'interessato ha prestato servizio:

- dal 27/04/1999 al 20/07/1999 presso 235° Rgt. "Piceno" con l'incarico di frequenza corso V.F.B.;
- dal 21/07/1999 al 26/04/2001 presso 1° Rgt. Trasmissioni con l'incarico di conduttore di automezzi;
- dal 20/01/2004 al 31/03/2004 presso Ispettorato RFC Esercito con l'incarico di addetto ai comandi;
- dal 26/04/2004 al 30/09/2004 presso Ispettorato RFC Esercito con l'incarico di addetto ai comandi;
- dal 29/03/2006 al 27/04/2006 presso Ispettorato RFC Esercito con l'incarico di addetto ai comandi;
- dal 11/10/2006 al 29/12/2006 presso Ispettorato RFC Esercito con l'incarico di addetto ai comandi;
- dal 26/04/2007 al 10/05/2007 presso Ispettorato RFC Esercito con l'incarico di addetto ai comandi;
- dal 25/06/2007 al 13/11/2007 presso C.do Militare per il Territorio con l'incarico di addetto ai comandi;
- dal 17/11/2007 al 15/01/2008 presso C.do Militare per il Territorio con l'incarico di addetto ai comandi;
- dal 04/06/2008 al 31/10/2008 presso C.do Militare per il Territorio con l'incarico di addetto ai comandi per un totale di 3 anni, 11 mesi e 9 giorni.

Nel corso del servizio svolto, sulla scorta degli atti custoditi nella pratica personale del militare:

- non ha riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo, ovvero condanna per reato militare anche di natura colposa;
- non ha riportato sanzioni disciplinari;
- non ha conseguito nella documentazione caratteristica una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente nel caso di rapporto informativo.

Nel caso in cui il presente attestato riguardi un militare in congedo, si rappresenta che la causa di cessazione dal servizio/proscioglimento non rientra nelle casistiche previste dall'art. 923, comma 1, lettere c), d), f), i), l) ed m) oppure, esclusivamente per il personale volontario, in quelle indicate al paragrafo 3., sottoparagrafo b. della circolare cui il presente fac-simile costituisce allegato.

Detto certificato, facilmente reperibile dall'Amministrazione Resistente, le è stato anche trasmesso dal ricorrente. Va da sé che, comprovato il possesso del requisito, l'Amministrazione non avrebbe potuto negare il suo riconoscimento ai fini della procedura *de qua*.

II.3) Né rileva infine quanto ulteriormente dichiarato dall'Ente, nella nota del 26 febbraio 2026, secondo cui *"gli elogi indicati sono riferibili ad un successivo richiamo in servizio e comunque non sono validi ai fini del riconoscimento del titolo"* in quanto il certificato attesta chiaramente che, **con riferimento all'intera carriera militare (sviluppatasi nel periodo 1999 - 2007)**, il sig. D'Alessio *"ha prestato lodevole servizio"* ovvero come pure ulteriormente attestato *"non ha riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo, ovvero condanna per reato militare anche di natura colposa;*

non ha riportato sanzione disciplinare; non ha conseguito, nella documentazione caratteristica una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente nel caso di rapporto informativo" (doc. 18).

II.4) In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, l'operato dell'Ente si rivela gravemente illegittimo e gli atti impugnati meritano di essere annullati, con conseguente riconoscimento del diritto di riserva del ricorrente e del titolo preferenziale, da cui deriva il suo collocamento in posto utile in graduatoria (posizione 99° posto) nel novero dei vincitori della procedura.

ISTANZA

ex art. 116 c. 2 c.p.a.

III.1) Come anticipato nella parte in fatto che precede, l'Amministrazione con nota M_D A0582CC REG2026 0014191 del 26-2-2026 (doc. 18), inviata a mezzo pec, ha riscontrato negativamente alla richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 18-2-2026, tesa ad ottenere i dati personali (anagrafici e di residenza) dei controinteressati al fine della regolare notifica del presente ricorso e della instaurazione del contraddittorio (doc. 5).

Inspiegabilmente, ancorandosi al principio di minimizzazione del trattamento dei dati dei partecipanti alla procedura concorsuale, il Ministero ha negato l'ostensione di tali informazioni e impedito al ricorrente di procedere alla regolare notifica ai controinteressati (così la nota: "*Quanto alla richiesta intesa ad ottenere i dati personali di altri candidati, il vigente quadro normativo impone a questa Amministrazione di garantire la privacy dei partecipanti alla procedura concorsuale, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento dei dati di questi ultimi*").

Tale atto risulta **manifestamente illegittimo** e comprime in modo

intollerabile il diritto di difesa del ricorrente che non ha modo di risalire alla residenza o al domicilio digitale dei controinteressati (ovvero dell'ultimo dei vincitori) di cui, in un caso, ignora persino il nominativo visto che i nomi dei candidati idonei sono addirittura oscurati integralmente.

Con il presente atto, quindi, si chiede, nelle forme dell'art. 116, comma 2, c.p.a., che sia disposto **l'annullamento** *in parte qua* della nota M_D A0582CC REG2026 0014191 del 26-2-2026 (**doc. 18**) e riconosciuto il diritto del ricorrente di accedere ai dati dei controinteressati.

Le asserite esigenze di privacy risultano del tutto soccombenti e recessive rispetto alla tutela del diritto di difesa, **per effetto dell'art. 23 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 24 della Costituzione.**

Pertanto, l'Amministrazione della Difesa deve essere condannata ad accogliere la già formulata istanza di accesso agli atti e per l'effetto rendere noti i dati anagrafici e di residenza dei controinteressati, tra cui sicuramente **la Sig.ra DODU CRISTINA**, collocatasi in ultima posizione utile in graduatoria tra i vincitori (posto 100) che, dall'accoglimento del presente ricorso non risulterebbe più vincitrice della procedura per cui è causa.

Parimenti si chiede che, sia indicato il nominativo e i relativi dati di residenza e anagrafici, del primo dei candidati idonei non vincitori di cui si ignorano persino le generalità integralmente oscurate.

*** **

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex art. 41, comma 4, c.p.a.

IV. Sia pure in ipotesi si chiede che codesto Ill.mo TAR autorizzi la notifica per pubblici proclami nelle forme di legge.

Invero, come chiarito anche dal Consiglio di Stato, *“il Collegio intende dare continuità all'indirizzo già espresso dalla Sezione sull'argomento con sentenze n.*

1047 del 1° febbraio 2024 e n. 3657 del 10 maggio 2022 (nonché da C.d.S., Sez. VI, 30 agosto 2024, n. 7310), secondo cui, quando il giudice adito non si pronuncia sull'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso, la non integrità del contraddittorio non può essere addebitata alla parte ricorrente, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso: infatti, la parte ha inteso assolvere all'onere posto a suo carico dall'art. 41, comma 2, c.p.a. valendosi della disposizione di cui al comma 4 c.p.a. (notificazione per pubblici proclami), che richiede l'autorizzazione del giudice adito. 4.3. Invero, nella fattispecie in esame, come nel caso deciso dalla succitata sentenza n. 1047/2024, la graduatoria è stata formulata con la sola indicazione del nome e del cognome dei partecipanti alla procedura, nonché della loro data di nascita, e i controinteressati, in assenza di altri elementi evincibili dall'atto, non erano pertanto facilmente individuabili. La graduatoria reca l'esplicita clausola che gli altri dati sono stati omessi per ragioni di privacy e che a tali altri dati gli interessati avrebbero potuto accedere "secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi" (la l. n. 241/1990). In proposito il sig. To. ha presentato in data 20 settembre 2024 istanza di accesso agli atti "al fine di poter esperire ricorso nei termini di legge": ma l'Amministrazione scolastica, pur a fronte della clausola della graduatoria ora citata, non gli ha trasmesso nessuno dei dati relativi alla residenza, domicilio o dimora dei candidati presenti nella graduatoria stessa, limitandosi a fornirgli i soli documenti del fascicolo che lo riguardava, con un'interpretazione troppo restrittiva dell'oggetto dell'istanza in questione.... **Al riguardo la Sezione ritiene utile ribadire il proprio orientamento secondo cui la notifica per pubblici proclami non è consentita soltanto per integrare il contraddittorio, in presenza di una notifica effettuata nelle forme ordinarie nei confronti di almeno uno dei controinteressati, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria (così la sentenza n. 1047 cit.)**" (Cons. Stato sez. VII, 08/09/2025, n. 7241).

Sicché, sia pure in via prudenziale, si chiede che codesto Ill.mo TAR del Lazio-Roma disponga l'autorizzazione alla notifica nelle forme dei pubblici proclami disponendo tutti gli incombenti a ciò necessarii ivi compreso quello di rendere conoscibili in chiaro i nominativi dei candidati dichiarati idonei e non vincitori.

V. ISTANZA CAUTELARE.

V.1) Con il presente ricorso si chiede, altresì, la sospensione degli atti impugnati e dell'intera procedura concorsuale.

Circa il *fumus*, si rinvia alla parte in diritto del presente atto.

In ordine al *periculum*, sussiste anch'esso, in quanto risulta fondamentale che, dato lo stato di avanzamento della procedura, il concorrente venga immediatamente ammesso con riserva, pena un pregiudizio gravissimo e irreparabile correlato anche alla mancata effettiva ricostruzione della sua carriera persino in caso di accoglimento del presente ricorso quanto meno sotto il piano economico.

Pertanto il bando prevede espressamente all'art. 10 che i candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'amministrazione ad assumere servizio in via provvisoria e saranno assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva, inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli del personale dell'amministrazione, Area degli Assistenti Tecnici.

*** **

VI. SULLA DOMANDA DI CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

VI.1) Si chiede altresì che le Amministrazioni resistenti siano condannate all'adempimento mediante annullamento degli atti impugnati e al conseguente ed attuativo riesercizio del potere e riconoscimento del diritto alla riserva e titolo preferenziale e per l'effetto al collocamento del

ricorrente in posizione utile in graduatoria tra i vincitori ed agli atti e fasi ulteriori.

*** **

PER QUESTE RAGIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Roma, previa sospensione e rilascio delle opportune misure cautelari, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati, con ulteriore accoglimento delle domande di condanna a tale annullamento conseguenti, ivi compreso quella svolta nelle forme dell'art. 116, comma 2, c.p.a e, sia pure in ipotesi, previa l'autorizzazione all'instaurazione del contraddittorio nelle forme dei pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre CAP ed IVA come per legge, oltre ripetizione del contributo unificato.

*** **

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano i seguenti atti:

1. Graduatoria di merito finale;
2. Verbale n. 6 della Commissione;
3. allegato n. 3 al verbale n. 6;
4. Nota Ministero della Difesa del 10.02.2026 n. M_DA0582CC REG202600110013;
5. Nota Ministero della Difesa del 26.02.2026 n. M_DA0582CC REG202600141191;
6. Bando concorso;
7. Domanda concorso ricorrente;
8. Avviso Formez;
9. Pec del ricorrente del 16 ottobre 2025;
10. Foglio Congedo

11. Foglio Matricolare
12. Pec del ricorrente del 22 ottobre 2025;
13. Pec del ricorrente del 2 gennaio 2026;
14. Prima istanza di accesso documentale del ricorrente;
15. Seconda istanza di accesso del ricorrente;
16. Richiesta attestato;
17. Nota invio attestato;
18. Attestato lodevole servizio del ricorrente.

Si dichiara altresì dovuto il contributo unificato di € 325,00, vertendosi in materia di pubblico impiego e di accesso ai relativi impieghi.

*** **

Firenze, 27 febbraio 2026

A  MAURO MONTINI
mauro.montini
27.02.2026 09:13:27
GMT+00:00